

Il risultato dell'esercizio 2023

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili “adequati” come previsti dal Codice della crisi

Scopri di più

In occasione dell'**approvazione** del bilancio, gli **amministratori** propongono ai soci la **destinazione** del risultato d'esercizio. La **proposta** di destinazione degli utili (o di copertura delle perdite) deve essere anche **indicata** nella **Nota integrativa** ai sensi dell'[articolo 2427, comma 1, numero 22-septies, cod. civ.](#)

L'**utile** d'esercizio può generalmente **essere**:

- **accantonato** a riserva;
- **destinato** alla **copertura** di perdite di esercizi precedenti;
- **distribuito** ai soci;
- **riportato** a nuovo.

L'utile d'esercizio va, per espressa previsione normativa, accantonato a **riserva legale** per almeno il **5% del suo ammontare**, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il **20% del capitale sociale**. La rimanente parte può essere **destinata a una riserva “non obbligatoria”** (ad esempio a riserva statutaria). Nel bilancio 2023 figura già a **riserva l'utile 2022**; l'utile 2023 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2023, risulterà a riserva nel **bilancio 2024**. Solitamente, infatti, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell'esercizio **successivo** a quello da cui matura l'utile.

In caso di **destinazione** dell'utile ai **soci**, il **verbale di distribuzione** va registrato **entro 30 giorni** dalla data dell'assemblea, previo assolvimento dell'**imposta di registro** in misura pari a **200 euro** mediante modello F24 con indicazione del codice tributo “1550”. Si ricorda che il **termine** per la registrazione – di tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso – è stato **esteso da 20 a 30 giorni** dall'[articolo 14, D.L. 73/2022](#) (cd. “Decreto Semplificazioni”). Ai fini della registrazione, è necessario presentare all'Agenzia delle entrate:

- il **modello 69** debitamente compilato;
- **2 copie del verbale**, con **marche da bollo da 16 euro** ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo

“1552”);

- la **ricevuta** del versamento dell'imposta di registro.

In calce al verbale dell'assemblea va apposta, oltre alla **dichiarazione di conformità con l'originale**, quella dell'**avvenuta registrazione**, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura “**Registrazione effettuata presso l'Ufficio delle Entrate di in data al n**” oppure “**In corso di registrazione**”.

La **perdita d'esercizio** può essere **riportata a nuovo**, oppure essere oggetto di **copertura** con utilizzo di riserve di utili o di capitale presenti nel patrimonio netto.

Occorre tener conto che l'emersione di una perdita comporta la **verifica** da parte degli amministratori che la stessa:

- riduca di oltre **1/3 il capitale sociale**. In caso di **superamento** del terzo del capitale sociale, i soci possono (i) **non prendere provvedimenti** riportando la perdita a nuovo, se ritengono che derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento, oppure (ii) deliberare la **riduzione del capitale sociale** (facoltativa). Per consentire la copertura della perdita, i soci possono altresì decidere di effettuare **versamenti a fondo perduto** in favore della società, oppure **rinunciare ai crediti** vantati nei confronti della stessa, sorti ad esempio per precedenti finanziamenti;
- riduca di **oltre 1/3 il capitale sociale** e determini la **riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale**, con conseguente obbligo di **ricostituzione**, salva la trasformazione della società o scioglimento della medesima.

Va da sé che gli amministratori, laddove dovessero riscontrare tali situazioni – con riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale - sono tenuti a **convocare** l'assemblea **senza indugio**, affinché siano presi gli **opportuni provvedimenti**.

L'[articolo 3, comma 9, D.L. 198/2022](#) (cd. “Decreto Milleproroghe”), aveva previsto la **proroga alle perdite dell'esercizio 2022** della disposizione di cui all'[articolo 6, D.L. 23/2020](#), con cui è stata stabilita la “**sospensione**” dell'applicazione delle disposizioni in materia di **perdita del capitale sociale** e **riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale**.

Tuttavia, la possibilità di sospendere gli adempimenti civilistici in caso di perdite rilevanti **non è stata riproposta per le perdite 2023**.

Pertanto, l'**assunzione degli “opportuni provvedimenti”**, laddove la perdita 2023 di oltre 1/3 dovesse ledere il capitale sociale fino a ridurlo sotto il minimo legale, **non può essere rinviata**.